

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)



Comune di Amatrice

Partenza

Prot. N. **0002708** del 20-02-2020

Ufficio UFFICIO TECNICO - LAVORI
PUBBLICI

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



Reg. n° _____ del ____/____/2020

Ordinanza n. 24 del 20/2/2020

OGGETTO: Gestione macerie di tipo “B” – con basso/medio grado di tutela.
Chiarimento modalità operative esecuzione Ordinanza Sindacale di demolizione n. 770 del 29.11.2017 (Rettifica Ord. Sindacale n. 61 del 08.02.2017) ad oggetto: demolizione del fabbricato pericolante sito nella fraz. Collegentileseo, distinto al fg. 48 p.lla 23.

IL SINDACO

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che i terremoti del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della “Zona Rossa”;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;

- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali:

- n. 61 del 08.02.2017 ad oggetto: "demolizione fabbricato pericolante in Amatrice Collegentile, adibito a magazzino e abitazione, Fg. 48 p.lle n. 23 sub. 1 e 4";
- n. 770 del 29.11.2017 ad oggetto: "Rettifica Ordinanza Sindacale n. 61 del 08.02.2017";

RISCONTRATO che l'edificio oggetto delle ordinanze di demolizione di cui sopra è oggetto di prescrizioni MIBAC così come riportato nel GTS amministrativo: scheda n. 1 del 29.10.2018 (Prot. Comune Amatrice n. 15200 del 02.11.2018), e nella nota di chiarimento trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio acquisita dal Comune di Amatrice con Prot. n. 15296 del 14.11.2019;

RICHIAMATE le modalità operative per la gestione delle macerie di tipo "B" – con basso grado di tutela, indicate nella nota trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio acquisita dal Comune di Amatrice con Prot. n. 10977 del 13.08.2019 ad oggetto: *"Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell' O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399 e procedure di gestione delle macerie di tipo "B". Gestione macerie di tipo "B" – con basso grado di tutela. Modalità operative"*;

VISTA la nota trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio e acquisita dal Comune di Amatrice con Prot. n. 10294 del 29.07.2019 ad oggetto: *"Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell' O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399 e procedure di gestione delle macerie di tipo "B". Gestione macerie di tipo "B" – con basso/medio grado di pregio. Aggiornamento"*;

VISTA la nota trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio e acquisita dal Comune di Amatrice con Prot. n. 12554 del 24.09.2019 ad oggetto: *"Gara comunitaria a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di rimozione, selezione, catalogazione, trasporto e stoccaggio in deposito temporaneo delle macerie di tipo "A" nei 15 Comuni del Lazio nell'area del Cratere Sismico, interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ed eventi successivi ai sensi dell'articolo 5 dell' O.C.D.P.C. del 10 ottobre 2016 n. 399 e procedure di gestione delle macerie di tipo "B". Gestione macerie di tipo "B" – con basso grado di tutela. Aggiornamento prescrizioni frazioni di Amatrice, priorità da 2 a 6"*;

RITENUTO dover fornire disposizioni di chiarimento delle modalità operative circa la demolizione degli edifici pericolanti in parola, oggetto delle sopra richiamate prescrizioni MIBAC;

CONSIDERATO CHE il presente atto non costituisce rettifica o modifica sostanziale delle precedenti Ordinanze soprarichiamate, piuttosto è da ritenersi un chiarimento delle modalità operative sulla base delle nuove prescrizioni MIBAC di cui alle note soprarichiamate;

RITENUTO, pertanto, che i termini per il ricorso al T.A.R. ed al Capo dello Stato sono da intendersi decorrenti dalle date di notificazione delle precedenti soprarichiamate Ordinanze Sindacali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, *"il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico"*;

TENUTO CONTO dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che *"La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati"*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento al proprietario dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria le vite umane in pericolo;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *“Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”*
- L'art. 6, in rubrica *“Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *“attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori”*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *“diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali”*;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *“Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti”*;

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

in accordo alle modalità di intervento sulle macerie di tipo B indicate nelle note trasmesse dalla SABAP e acquisite dal Prot. del Comune di Amatrice con Prot. n. 10294 del 29.07.2019, Prot. n. 10977 del 13.08.2019, Prot. n. 12554 del 24.09.2019 e Prot. n. 15296 del 14.11.2019, **l'esecuzione della seguente Ordinanza:**

- n. 61 del 08.02.2017, rettificata con Ord. n. 770 del 29.11.2017, nel senso di disporre la demolizione accorta del fabbricato sito nel Comune di Amatrice nella Frazione Collegentilese, distinto al Foglio 48 – particella n. 23;

che il detto intervento venga eseguito dalla Regione Lazio, Direzione POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI, individuato quale Soggetto Attuatore delle demolizioni accorte dei fabbricati pericolanti e relativa rimozione delle macerie, secondo le modalità operative per la gestione delle macerie di tipo “B” – con basso grado di tutela, indicate nelle note del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo – Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio acquisite dal Comune di Amatrice con Prot. n. 10977 del 13.08.2019 e Prot. n. 10294 del 29.07.2019 in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n.81 e ss.mm.ii.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- alla Struttura di Missione “Sisma Centro Italia”;
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti;

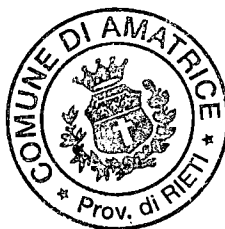
- alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti;

ciascuno per le proprie competenze. Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.
La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

I termini per il ricorso al T.A.R. ed al Capo dello Stato sono da intendersi decorrenti dalle date di notificazione delle precedenti soprarichiamate Ordinanze Sindacali.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra riportato.



IL SINDACO

Dott. Antonio Fontanella

